

Citta' metropolitana di Torino

D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., art. 12 – D.D. n. 269-8110/2018 Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Castellamonte (impianto denominato "Mattioda 2"). Titolari: Consorzio dei Canali del Canavese e Energy Power Technology s.r.l.(n. pr. TO1389/12)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 269-8110 del 27/03/2018:**

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare al Consorzio dei Canali del Canavese (C.F./P.IVA 84003730011), con sede legale in Caluso – Via Trieste n. 22/A, in solido con Energy Power Technology s.r.l. (C.F./P.IVA 02253000026) con sede legale in Varallo Sesia – via Brigate Garibaldi n. 104, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 30/5/2017 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Castellamonte, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa stessa; in particolare l'impianto viene esercito, nell'ambito delle competenze - anche temporali, previste dalla concessione afferente la derivazione d'acqua dal T. Orco da parte del Canale di Caluso, a mezzo di derivazione d'acqua dallo stesso Canale di Caluso in Comune di Castellamonte, in misura di una portata massima pari a 7.860 l/s e di una portata media pari a 6.180 l/s, per produrre sul salto di metri 8,22 la potenza nominale media di 498 kW - con restituzione nel medesimo Canale e nel medesimo Comune;
- 2) di approvare il progetto definitivo a firma degli ing. Renzo e Riccardo Isola, Paolo Boasso, Fabrizio Rabaglio, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)"

- 3) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 5) di dare atto che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di imposizione di servitù, avuto anche riguardo della valutazione degli aspetti urbanistici ai sensi del comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., è stato esperito a norma di Legge e pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di imporre il vincolo di servitù, limitatamente a quanto risultante nello specifico dal piano particellare acquisito agli atti e oggetto di approvazione;
- 6) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- autorizzazione all'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R s.m.i.;
- parere idraulico ex R.D. 368/1904;
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- approvazione del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012 e s.m.i.;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nulla contro ai fini militari;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
- nulla osta ai sensi del D.Lgs. 259/2003, art. 95 per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate e art. 99 per realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato;
- nulla osta interferenza elettrodotta AT;
- nulla osta per interferenza con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

- 7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 8) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata in premessa e da stipularsi a favore di questa Amministrazione prima dell'avvio dei lavori, aggiornandone l'importo sulla base dell'Indice Istat sommando le singole rivalutazioni avvenute per ogni anno successivo al primo di garanzia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua; inoltre, qualora nel corso della durata della concessione di derivazione d'acqua afferente l'impianto idroelettrico, venisse meno, in capo al Fideiussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale della Banca d'Italia per gli intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("vecchio" TUB), ovvero all'art. 106 del "nuovo" TUB (così come modificato dal D.Lgs. 141/2010 e s.m.i.), il concessionario dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fideiussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nei succitati elenchi), pena la decadenza dalla concessione stessa;
- 9) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

10) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

11) di dare atto che il Comune di Castellamonte in sede di conferenza dei servizi non ha richiesto ulteriori misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale, fatte salve quanto già previsto nel progetto approvato (Elaborati ID.03.004, ID.01.008b, ID.01.009b);

12) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

13) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

14) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a

tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

15) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"